

## **CAPITOLATO**

### ***Accordo Quadro per la fornitura triennale di Oligonucleotidi***

#### **1. CONTESTO DI RIFERIMENTO**

L'Area BIO-CGE svolge attività di genotipizzazione individuale, determinazione della specie, del sesso, delle parentele necessarie all'attuazione dell'attività istituzionale realizzata attraverso convenzioni con altri Enti (MITE, Regioni, Università, Parchi) nonché per rispondere alle attività ispettive forensi richieste dagli organi di controllo. Per procedere con le analisi genetiche sopra menzionate (in particolare la fase che riguarda la Reazione a Catena della Polimerasi o PCR), sono necessarie delle molecole di sintesi specie-specifiche di circa una ventina di basi di DNA (denominati oligonucleotidi) in grado di attivare la reazione. Dal momento che le attività di controllo e certificazione svolte dall'Area ogni anno sono estremamente variabili in termini di numeri e specie e non possono prevedere le nuove specie su cui sarà fatta richiesta di analisi, né tantomeno i numeri di test sulle specie analizzate, si rende necessario un tempo rapido di acquisizione di questi oligonucleotidi ed in maniera continuativa, in funzione delle richieste specifiche che si presentano di volta in volta.

#### **2. OGGETTO DELLA FORNITURA**

Descrizione tecnica dettagliata della fornitura con indicazione dei requisiti in ordine alla tipologia e qualità della fornitura come da Allegato 1.

#### **3. SUBAPPALTO**

La cessione del contratto di appalto, nonché l'integrale affidamento a terzi dell'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte comportano la nullità del contratto stesso.

#### **4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'accordo quadro avrà una durata di tre anni (36 mesi) dalla data di stipula e comunque fino ad esaurimento dell'importo massimo stimato.

#### **5. TEMPI DI CONSEGNA**

I termini contrattuali decorrono dalla data della stipulazione del contratto. La fornitura verrà assicurata per un periodo di 36 mesi durante il quale, in base alle necessità, l'Area BIO-CGE provvederà, tramite contratti attuativi, all'ordine degli oligonucleotidi indicando la sequenza di nucleotidi, la tipologia di purificazione, la sintesi ed eventuali marcature. Le consegne dovranno essere effettuate entro trenta giorni a decorrere dalla data della richiesta effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto a mezzo P.E.C.

## **6. MODALITÀ DI CONSEGNA**

La consegna delle forniture deve essere effettuata presso i laboratori dell'Area BIO-CGE della sede ISPRA di Ozzano dell'Emilia (BO), come indicato nei successivi contratti attuativi.

## **7. LUOGO DI CONSEGNA DEI PRODOTTI**

La consegna dei prodotti deve essere effettuata presso i laboratori dell'Area BIO-CGE della sede ISPRA di Ozzano dell'Emilia (BO), in via Ca' Fornacetta 9, CAP 40064.

## **8. TERMINI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità da parte del Responsabile Unico del Procedimento, attestato per le procedure sotto soglia comunitaria dal certificato di regolare esecuzione.

## **9. ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

A decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo sarà aggiornato con cadenza annuale nel limite della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI generale senza tabacchi 00ST), calcolata sottraendo il parametro relativo al terzo mese precedente la data di decorrenza dell'adeguamento con il parametro dello stesso mese dell'anno precedente.

La revisione del prezzo non si applica alle somme dovute nei primi dodici mesi di vigenza contrattuale ed è subordinata alla presentazione di apposita istanza almeno quarantacinque giorni prima della data di effettiva decorrenza.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% per cento rispetto al prezzo originario.

Le istanze di adeguamento prezzi saranno valutate soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5%. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse appositamente accantonate per imprevisti (art. 29, comma 7 del Sostegni-ter convertito in legge D.L. 4/2022 art. 29 comma 4).

Per comprovare l'aumento dei prezzi l'affidatario dovrà allegare all'istanza di revisione la seguente documentazione:

Fatture pagate per l'acquisto della materia prima, bollette per utenze energetiche, aumenti del CCNL di riferimento.

### **Allegato "INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI"**



Il tecnico compilatore  
Area BIO CGE  
Dott.ssa Claudia Greco

Il Responsabile del  
Servizio BIO CFS  
Dr. Piero Genovesi